

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 04356/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4356 del 2026, proposto da

Luigi Barbato, Domenico Antonio Biasco, Umberto Cantò, Giuseppe Capitanello, Nicola Cottone, Carmine Di Biase, Gaetano Di Natale, Gerardo Fede, Marco Giangrande, Isidoro Gucciardi, Enrico Marmorini, Giancarlo Salafia, Davide Aiello, rappresentati e difesi dall'avvocato Fortunato Niro, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, l'Ufficio Scolastico Regionale Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani e Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, l'Ufficio Scolastico Regionale Toscana – Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo, l'Ufficio Scolastico Regionale Puglia – Ambito Territoriale per la Provincia di

Foggia, l'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila e Ambito Territoriale per la Provincia di Pescara, l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia – Ambito Territoriale per la Provincia di Lodi e Ambito Territoriale per la Provincia di Mantova, l'Ufficio Scolastico Regionale Veneto – Ambito Territoriale per la Provincia di Verona e Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso, non costituiti in giudizio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

di Mauro Calderaro, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

a) dell'Ordinanza Ministeriale del 16 febbraio 2026, n. 27 (recante la disciplina per l'aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), nella parte in cui all'art. 16, comma 6 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), esclude dai servizi valutabili per intero il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina, sancendo, di converso: *“Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”*;

b) delle Tabelle valutazione titoli dalla A/1 alla A/10 (Titoli di Servizio), allegate all'Ordinanza Ministeriale del 16 febbraio 2026, n. 27 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove non contemplano nei servizi valutabili il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in

costanza di nomina;

c) nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati.

per la declaratoria, anche in via cautelare

del diritto dei ricorrenti, nella qualità di docenti in possesso del titolo di studio (diploma o laurea) e/o abilitazione per la corrispondente classe di concorso valido per l'accesso all'insegnamento in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare, di vedersi riconosciuta la valutazione per intero nella graduatoria ove hanno chiesto l'inclusione del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo ad esso assimilato) non effettuato in costanza di nomina quale servizio d'insegnamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, l'Ufficio Scolastico Regionale Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani e Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, l'Ufficio Scolastico Regionale Toscana – Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo, l'Ufficio Scolastico Regionale Puglia – Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia, l'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila e Ambito Territoriale per la Provincia di Pescara, l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia – Ambito Territoriale per la Provincia di Lodi e Ambito Territoriale per la Provincia di Mantova, l'Ufficio Scolastico Regionale Veneto – Ambito Territoriale per la Provincia di Verona e Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

1. Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alla procedura di formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze di interesse per la parte ricorrente (cfr. Cons. St., VII, n. 4428/2025);
2. Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 836/2019 e nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;
3. Ritenuto di dover ribadire che entrambi i suddetti termini - di notifica e di deposito - sono perentori e fissati a pena di improcedibilità;
4. Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine all'ammissibilità del ricorso nella forma collettiva, risultando *prima facie* eterogenee le posizioni dei ricorrenti, avuto anche riguardo alla natura del servizio svolto;
5. Considerato che tale ultima circostanza appare idonea ad introdurre altresì un profilo di possibile conflitto di interesse tra i ricorrenti, anche in ragione della formulazione della vigente Ordinanza ministeriale n. 27 del 2026 che – diversamente dalla precedente Ordinanza n. 88 del 2024 – stabilisce: “[i]l servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”, senza alcun riferimento quindi al servizio civile nazionale o universale;
6. Ritenuto di dover assegnare alla parte ricorrente e all'Amministrazione resistente 20 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione;

7. Ritenuto di dover fissare, per la prosecuzione dell'esame, la camera di consiglio dell'8 luglio 2026;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, (Sezione Terza *Bis*), rilevando d'ufficio la questione di rito indicata nella parte motiva, dispone l'integrazione del contraddittorio e gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per la prosecuzione dell'esame, la camera di consiglio dell'8 luglio 2026

Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

L'ESTENSORE

Maria Rosaria Oliva

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO